


Prot. N. 0002276 / P / CON

dd. 23/07/2024



**ACCORDO ATTUATIVO
DEL PROTOCOLLO D'INTESA STIPULATO IN DATA 19/01/2019 PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA**

REDATTO

ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 2, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)

INTERVENGONO

- **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** con sede legale in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da Patrizia Pavatti, domiciliata per la carica a Trieste, Via San Francesco 37, nella sua qualità di Direttore del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- **Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL)**, con sede legale in Trieste, Via G. Galatti n. 1/1, codice fiscale 01165400589, rappresentata da Angela Forlani, domiciliata per la carica a Trieste, Via G. Galatti 1/1, nella sua qualità di Direttore regionale INAIL Friuli Venezia Giulia;
- **Confindustria Alto Adriatico** con sede legale in Trieste, Piazza A. e K. Casali n. 1, codice fiscale 90161050324, rappresentata da Massimiliano Ciarrocchi, domiciliato per la carica a Trieste, Piazza A. e K. Casali 1, nella sua qualità di Direttore generale di Confindustria Alto Adriatico;
- **Confindustria Udine** con sede legale in Udine, Largo C. Melzi n. 2, codice fiscale 80001910308, rappresentata da Michele Nencioni, domiciliato per la carica in Udine, Largo C. Melzi 2, nella sua qualità di Direttore generale di Confindustria Udine;

(di seguito congiuntamente denominate "Parti")

PREMESSO CHE

- la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 28 bis della L.R. 13/2018, sostiene in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate sul territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza;
- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione

sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;

- l'INAIL, in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008, svolge i propri compiti anche attraverso la promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nei percorsi formativi scolastici, previa stipula di apposite convenzioni con le Istituzioni interessate (art. 9, comma 2, lett. f);
- l'art. 13, comma 159, della L. 107/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ha istituito la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, in considerazione dell'importanza e della centralità dei valori della salute e sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro;
- le "Linee di Indirizzo Operative per la Prevenzione 2021" della Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL individuano nella Regione un interlocutore privilegiato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 81/2008, con cui programmare dette attività promozionali, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Piano regionale della prevenzione e del coordinamento dei Comitati regionali ex art. 7 del D. Lgs. 81/2008;
- con delibera n. 288 del 04/03/2022 la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, il "Piano regionale della prevenzione 2021-2025" che prevede, nell'ambito del Programma 1 "Scuole che promuovono salute", di strutturare tra "Scuola" e "Salute" un percorso congiunto e continuativo che includa formalmente la promozione della salute, il benessere e la cultura della sicurezza e della legalità all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione con una visione integrata, continuativa e a medio/lungo termine;
- il Codice Etico e la Carta dei Valori associativi di Confindustria riconoscono che l'associazione, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi;
- Confindustria rappresenta le imprese ed i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere ed al progresso della società;
- l'art. 2 dello Statuto di Confindustria Alto Adriatico individua tra gli scopi e le attività istituzionali dell'associazione quella di concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo;
- l'art. 4 dello Statuto di Confindustria Udine prevede la possibilità per l'Associazione di organizzare ricerche, studi, dibattiti e convegni anche su problemi di interesse generale e sviluppare attività inerenti alla formazione professionale;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- la Regione, Assessorato regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia e l'INAIL, insieme ad altre Istituzioni, Enti Paritetici e altri soggetti rappresentativi, pubblici e privati, hanno stipulato il 19/01/2019 il "*Protocollo Quadro di collaborazione in materia di cooperazione e scambio informativo al fine di promuovere la cultura della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro*" di durata triennale, rinnovato per un successivo triennio;

- con generalità n. 573 del 18/04/2024 la Giunta regionale ha condiviso il “Programma delle iniziative per il consolidamento ed il miglioramento delle attività per la sicurezza sul lavoro”, avente valenza quadriennale;
- ai sensi dell’art. 2, lett. d) del citato Protocollo, tra le attività volte alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, è prevista la promozione di appositi percorsi di istruzione e formazione da realizzare anche negli Istituti scolastici che prevedano la partecipazione, come docenti o testimoni, anche di dirigenti, funzionari ed esperti delle organizzazioni firmatarie del Protocollo;
- ai sensi dell’art. 5, il Comitato di Pilotaggio, composto da un referente per ciascuna parte, individua possibili progetti di intervento, prevedendone le modalità di realizzazione anche attraverso l’elaborazione di specifici e separati accordi attuativi;
- nella riunione del 7 giugno 2023, il Comitato di Pilotaggio ha condiviso la collaborazione tra Regione, INAIL e Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, finalizzata allo sviluppo di progettualità aventi ad oggetto la diffusione della cultura della prevenzione negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della regione, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, demandando alla sottoscrizione di un Accordo l’esplicitazione dei rispettivi compiti e la quantificazione dei relativi oneri;
- con comunicazione del 1 luglio 2024 è stato informato il Comitato di Pilotaggio della volontà delle Parti di proseguire nella collaborazione progettuale;

CONSIDERATO CHE LE PARTI

- ritengono che diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sia fondamentale ai fini di una reale sensibilizzazione al rischio ed ai possibili danni per la salute in ambito lavorativo e della vita quotidiana;
- ritengono che la scuola sia il luogo privilegiato per infondere valori e soddisfare bisogni educativi in materia di cultura della prevenzione dei rischi e di tutela della salute;
- concordano, dunque, sulla opportunità di promuovere attività di prevenzione, formazione e informazione rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado al fine di formare cittadini e futuri lavoratori consapevoli;

VISTA

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 4 luglio 2024;

TUTTO CIO’ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e Finalità)

1. Il presente accordo intende promuovere nelle classi terze degli Istituti scolastici di secondo grado del sistema scolastico regionale la formazione e l'informazione sulle tematiche della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro attraverso la realizzazione delle attività descritte nella Scheda progetto e nello Schema di piano economico, finanziario ed operativo come predisposti dal "Comitato paritetico di coordinamento" di cui al successivo art. 3. Sono inoltre previste proposte di azioni destinate a tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado e a tutti i docenti, nell'ambito della diffusione della *Workplace Health Promotion (WHP)*.
2. Gli obiettivi ed i contenuti progettuali costituiscono il proseguimento delle azioni avviate con il precedente Accordo e realizzate nel corso dell'anno scolastico 2023/2024.
3. Le attività a favore di alunni e docenti devono svolgersi nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 e concludersi entro il 30 giugno 2025.

Articolo 3

(Comitato paritetico di coordinamento)

1. Viene costituito un "Comitato paritetico di coordinamento", composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti firmatarie. I nominativi devono essere reciprocamente comunicati entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
2. Il Comitato ha la funzione di predisporre la Scheda progetto, lo Schema di piano economico e il Piano operativo delle attività, nonché di monitorare lo stato di attuazione del programma e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi prefissati. I componenti potranno, in caso di impedimento, essere sostituiti da soggetti delegati. Alle riunioni del Comitato potranno partecipare, oltre ai designati, eventuali altre professionalità di volta in volta interessate. Il Comitato viene convocato secondo le esigenze.
3. Il coordinamento del Comitato è affidato alla Regione.

Articolo 4

(Collaborazione conUSR e associazioni)

1. Per il perseguimento degli obiettivi le Parti prevedono la collaborazione, a titolo gratuito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e, altresì, l'eventuale apporto delle associazioni impegnate nella sensibilizzazione sui temi della prevenzione degli infortuni e delle politiche per la sicurezza.

Art. 5

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a realizzare l'Accordo in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria.
2. Le Parti si impegnano a:
 - condividere le informazioni necessarie ai fini della organizzazione, gestione, valutazione, monitoraggio e controllo delle attività progettuali;
 - condividere preventivamente gli aspetti promozionali e comunicativi del progetto, le modalità divulgative, informative e di pubblicizzazione.
3. Inoltre, la Regione si impegna a:

- selezionare i soggetti terzi a cui sia necessario ricorrere per lo sviluppo di attività progettuali attraverso procedure di evidenza pubblica;
- apporre il CUP sui documenti amministrativo-contabili del progetto;
- inviare all'INAIL una relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto e la rendicontazione finale delle attività realizzate e di tutti i costi complessivamente sostenuti e documentati, secondo le modalità e i termini specificate nell'art. 6;

4. L'INAIL si impegna a:

- stanziare le risorse finanziarie di cui all'art. 6 a favore della Regione ed apportare risorse umane, strumentali e professionali, secondo quanto previsto nella Scheda progetto e nello Schema di piano economico e nei limiti della compartecipazione tendenzialmente paritaria;
- inviare alla Regione entro il 30 settembre 2025 la documentazione attestante il regolare svolgimento delle attività realizzate composta da:
 - relazione finale;
 - elenco analitico delle spese sostenute;
 - timesheet e costo orario per le prestazioni svolte dal personale dipendente.

5. Confindustria Alto Adriatico si impegna a:

- apportare risorse umane, professionali, tecniche e strumentali, sostenendone i relativi oneri, per la realizzazione delle attività specificate nella Scheda progetto e nello Schema di piano economico;
- inviare alla Regione entro il 30 settembre 2025 la documentazione attestante il regolare svolgimento delle attività realizzate composta da:
 - relazione finale;
 - elenco analitico delle spese sostenute;
 - timesheet e costo orario per le prestazioni svolte dal personale dipendente.

6. Confindustria Udine si impegna a:

- apportare risorse umane, professionali, tecniche e strumentali, sostenendone i relativi oneri, per la realizzazione delle attività specificate nella Scheda progetto e nello Schema di piano economico;
- inviare alla Regione entro il 30 settembre 2025 la documentazione attestante il regolare svolgimento delle attività realizzate composta da:
 - relazione finale;
 - elenco analitico delle spese sostenute;
 - timesheet e costo orario per le prestazioni svolte dal personale dipendente.

Art. 6

(Aspetti economici)

1. Per l'attuazione del presente Accordo, da realizzarsi in regime di compartecipazione tendenzialmente paritaria tra le Parti, sono previste risorse finanziarie, umane, professionali, tecniche e strumentali non inferiori ad euro 200.000,00.

2. La Regione assegna alla realizzazione delle attività di formazione da parte di un soggetto esterno individuato con procedure ad evidenza pubblica una dotazione finanziaria complessiva di euro 50.000,00.

3. L'INAIL si impegna a realizzare con proprio personale le attività formative individuate nella Scheda progetto per un importo non inferiore a 5.000,00 euro e a stanziare per la realizzazione delle attività di formazione di cui al comma 2 la somma complessiva di euro 45.000,00 da erogare a favore

della Regione entro il 31 gennaio 2026 e previa presentazione entro il 31 dicembre 2025, della seguente documentazione:

- relazione conclusiva sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, sottoscritta dal Direttore del Servizio competente in materia di istruzione;
- piano economico redatto a consuntivo, da cui siano desumibili le spese sostenute ed il costo totale delle attività, nonché la compartecipazione economica richiesta all'INAIL, che non potrà superare quella concordata in fase di previsione.
- documentazione giustificativa delle spese sostenute, come indicate all'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- documentazione giustificativa della spesa sostenuta per le attività di formazione svolte dal soggetto terzo di cui al comma 2 e alla Scheda progetto.

4. Confindustria Alto Adriatico si impegna alla realizzazione delle attività specificate nella Scheda progetto per un valore economico pari ad euro 50.000,00.

5. Confindustria Udine si impegna alla realizzazione delle attività specificate nella Scheda progetto per un valore economico pari ad euro 50.000,00.

Art. 7

(Monitoraggio di investimenti pubblici)

1. Ai fini del monitoraggio dei progetti di investimento di cui all'art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) verrà acquisito dalla Regione all'atto di individuazione del soggetto terzo beneficiario finale.

Art. 8

(Proprietà intellettuali)

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.

2. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.

Art. 9

(Tutela dell'immagine)

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.

2. L'utilizzazione del logo delle Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.

3. Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679", esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

Art. 11

(Durata)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di una intesa scritta tra le Parti che si affiancherà al testo originario immodificato dell'Accordo.

Art. 12

(Registrazione)

1. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ed è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta è assolta a cura di Confindustria Alto Adriatico mediante contrassegno telematico.

2. Le parti convengono che il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986, a spese della parte che la richiederà.

Art. 13

(Modifiche all'accordo)

1. Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione.

Art. 14

(Richiamo di norme ed aspetti legali)

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi ed in particolare la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato

2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ovvero esecuzione del presente atto, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il foro di Trieste.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Patrizia Pavatti

Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro,
Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Angela Forlani

Confindustria Alto Adriatico
Dott. Massimiliano Ciarrocchi

Confindustria Udine
Dott. Michele Nencioni

(firme digitali ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")